

Informativa per i clienti e Condizioni generali di assicurazione PostFinance carta di credito VISA Platinum

Informativa per i clienti secondo la LCA

La seguente Informativa per i clienti fornisce un breve riepilogo dell'identità dell'assicuratore e dei principali contenuti del contratto di assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'estensione dei diritti e obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno stato esclusivamente le Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

Assicuratore è AWPP&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Assistance, con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

Chi è la stipulante?

Stipulante è la PostFinance SA con sede nella Mingerstrasse 20, 3030 Berna.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi coperti dal relativo contratto di assicurazione collettivo stipulato con la stipulante, come pure l'entità e le restrizioni della copertura assicurativa, risultano dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Queste ultime vengono recapitate alla persona assicurata unitamente alla PostFinance VISA Platinum e costituiscono, nel contempo, il certificato d'assicurazione. Per orientarsi più facilmente, qui di seguito si può trovare una descrizione sintetica delle diverse componenti assicurative offerte.

Spese di annullamento

Assunzione delle spese di annullamento dovute dalla persona assicurata in caso di annullamento del viaggio prenotato a causa di malattia grave, infortunio grave, decesso o di un altro evento indicato come assicurato nelle CGA. In caso di inizio ritardato del viaggio a causa di un evento assicurato, al posto delle prestazioni sopraccitate vengono assunte le spese di viaggio supplementari e la quota non utilizzata del soggiorno (come massimo fino a concorrenza delle spese di annullamento).

Esclusione franchigia per auto a noleggio (CDW)

Assunzione dei costi della franchigia dovuta per contratto dalla persona assicurata a seguito di un sinistro all'auto noleggiata.

Quali persone sono assicurate?

In seguito al contratto d'assicurazione collettivo concluso con la stipulante e Allianz Assistance, Allianz Assistance concede la copertura assicurativa e un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative nell'ambito delle Condizioni generali di assicurazione (di seguito dette CGA) ai titolari con domicilio in Svizzera, di una carta di credito PostFinance Visa Platinum (di seguito detta carta), valida, non revocata ed emessa dalla stipulante nonché al gruppo di persone descritto nella cifra I 1.

Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa

In linea di principio la copertura assicurativa vale in tutto il mondo per la durata dell'assicurazione. Sono fatte salve le limitazioni territoriali indicate nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative come pure le sanzioni economiche o commerciali e gli embarghi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America o dalla Svizzera in contrasto con la copertura assicurativa.

Quali sono le esclusioni principali?

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali della copertura assicurativa. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni «Eventi e prestazioni non assicurati» delle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

Tutte le componenti assicurative

Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento di adesione all'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'auto a noleggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento di adesione all'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'auto a noleggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata.

- Non sono assicurati gli eventi che la persona assicurata ha cagionato nei modi seguenti:
 - abuso di alcolici, droghe o farmaci;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - partecipazione a scioperi o disordini;
 - partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli, nonché utilizzo di veicoli su circuiti di gara o di allenamento per altri motivi;
 - partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo come ad esempio immersioni a una profondità superiore a 40 metri, canyoning, bungee jumping, parapendio, arrampicate, alpinismo e tour in montagna a partire da una quota di 5'000 metri, partecipazione a spedizioni ecc.;
 - azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
 - crimini o delitti perpetrati o tentati.
- Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.
- Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento.
- Non sono assicurati gli eventi verificatisi in nazioni o regioni in cui le autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, l'Organizzazione mondiale della sanità OMS) abbiano sconsigliato di recarsi ancor prima della prenotazione del viaggio o di adesione all'assicurazione.
- Non sono assicurate le conseguenze di eventi correlati a ordini delle autorità come ad es. chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena (ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento) o di polizia, ordinanze ecc.

Spese di annullamento

- Non sussiste in particolare alcuna copertura assicurativa in caso di «difficile processo di guarigione» cioè, tra l'altro, per malattie o conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico che sussistevano già al momento di prenotare il viaggio o di adesione all'assicurazione e la cui guarigione non sia avvenuta entro la data del viaggio.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa per disdette di viaggi da parte dell'agenzia di viaggi, ordini delle autorità (ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento) e se l'evento assicurato non è stato immediatamente constatato e attestato da un medico nel momento in cui si è verificato.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa se l'annullamento è causato, secondo le circostanze, da una reazione psichica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, un incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini, eventi bellici, atti terroristici o a causa di aerofobia (paura di volare in aereo).

Esclusione franchigia per auto a noleggio (CDW)

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni per danni causati da negligenza grave da parte del conducente.
- Non sussiste alcun diritto a prestazioni per danni correlati a una violazione contrattuale nei confronti dell'autonoleggiatore.
- Non sussiste alcun diritto a prestazioni per danni per i quali l'assicurazione che fornisce la prestazione non prevede una franchigia.

Quali sono gli obblighi dello/della stipulante e delle persone assicurate?

L'elenco seguente comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

Tutte le componenti assicurative

- In ogni caso la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto possa contribuire a ridurre e accertare il danno; nel caso dei danni dovuti a malattia o infortunio la persona assicurata deve provvedere a dispensare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance.
- Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Assistance può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.



Spese di annullamento

– Quando si verifica l'evento assicurato, la prestazione prenotata presso l'agenzia di viaggi o il locatore/organizzatore del corso deve essere annullata senza indugio, notificando poi il sinistro ad Allianz Assistance per iscritto (per l'indirizzo di contatto cfr. CGA cifra I 12) allegando i necessari documenti (cfr. CGA cifra II A 6).

Esclusione franchigia per auto a noleggio (CDW)

– Quando si verifica l'evento assicurato, il sinistro deve essere notificato senza indugio per iscritto ad Allianz Assistance allegando i documenti necessari indicati nelle disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative (per l'indirizzo di contatto cfr. CGA cifra I 12).

Chi paga il premio d'assicurazione?

Il premio è a carico della stipulante.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura assicurativa inizia dal momento in cui il titolare della carta ne entra in possesso e termina al momento dello scioglimento del contratto concernente la carta di credito (disdetta da parte della stipulante o del titolare della carta), o alla scadenza della validità della carta. La copertura assicurativa termina inoltre al momento della disdetta del contratto d'assicurazione collettivo stipulato tra la stipulante e Allianz Assistance.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Allianz Assistance?

In caso di stipula di un contratto concernente la carta di credito, PostFinance, nella sua veste di stipulante, non fornisce alcun dato ad Allianz Assistance riguardante la persona assicurata (titolare della carta). Tuttavia, qualora la persona assicurata notifichi un caso assicurativo o in presenza di richieste fondamentali in relazione al contratto assicurativo necessarie ai fini dell'esecuzione del contratto, PostFinance è autorizzata a fornire ad Allianz Assistance i dati del cliente necessari per la liquidazione del sinistro (in particolare le generalità nonché il tipo e la durata del contratto relativo alla carta di credito).

Solo nei casi in cui ciò risulti assolutamente indispensabile, i dati vengono resi noti nella misura necessaria a terzi interessati, ossia ad altri assicuratori, autorità, avvocati e periti esterni coinvolti nel caso. Una trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di portare alla luce o d'impedire frodi assicurative.

I servizi di Allianz Assistance sono in parte forniti da imprese giuridicamente autonome in Svizzera e all'estero. A tale riguardo può trattarsi di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Allianz Assistance custodisce i dati in forma elettronica o fisica, conformemente alle disposizioni di legge. In base alla LPD, le persone i cui dati vengono trattati da Allianz Assistance possono informarsi su quali siano i loro dati che vengono trattati da Allianz Assistance; hanno inoltre il diritto di chiedere la rettifica dei dati incorretti.

Indirizzo di contatto per i reclami

Allianz Assistance
Gestione reclami
Richtiplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen

Qualora, per esigenze di maggiore leggibilità, sia utilizzata solo la forma di designazione maschile, s'intendono incluse in tale forma le corrispondenti designazioni femminili. Si prega di conservare le presenti CGA in un luogo sicuro, insieme alle altre documentazioni assicurative.

Panoramica delle prestazioni assicurative		
Componenti assicurative	Prestazioni assicurative	Somma assicurata massima
A Spese di annullamento (Assicurazione danni)	Assunzione delle spese di annullamento in caso di annullamento del viaggio oppure delle spese di viaggio supplementari in caso di ritardo della partenza.	per evento CHF 15'000.–
B Esclusione franchigia per auto a noleggio (CDW) (Assicurazione danni)	Assunzione dei costi della franchigia dovuta per contratto a seguito di un sinistro all'auto noleggiata.	per evento CHF 5'000.–

Panoramica delle prestazioni di servizio senza assunzione delle spese	
C Servizio di concierge	Preparazione di informazioni sul traffico, su manifestazioni, prenotazione di ristoranti o hotel, prenotazione di un'auto a noleggio, ordinazione di fiori o di biglietti d'ingresso a manifestazioni.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Assistance, concede le prestazioni concordate conformemente al contratto d'assicurazione collettivo stipulato con PostFinance SA e indicate nel presente documento d'assicurazione. Si applicano inoltre le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

Le Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono soltanto se le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative o di servizi non prevedono nulla di diverso.

1 Persone assicurate

La copertura assicurativa è da intendersi estesa alle seguenti persone (di seguito detto persona assicurata):

- il titolare con domicilio in Svizzera, di una carta di credito PostFinance VISA Platinum, valida, non revocata ed emessa dalla stipulante;
- il coniuge della persona assicurata che vive nella stessa economia domestica. Se la persona assicurata non è sposata, la copertura assicurativa si estende alla persona che vive con lui in una comunità simile al matrimonio;
- i figli conviventi fino al compimento dei 25o anni.

2 Validità territoriale

Con riserva delle disposizioni di tenore diverso nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative o di servizio, l'assicurazione vale in tutto il mondo.

3 Inizio e fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia dal momento in cui il titolare della carta ne entra in possesso e termina al momento dello scioglimento del contratto concernente la carta di credito (disdetta da parte della stipulante o del titolare della carta), o alla scadenza della validità della carta. La copertura assicurativa termina inoltre al momento della disdetta del contratto d'assicurazione collettivo stipulato tra la stipulante e Allianz Assistance.

4 Obblighi in caso di sinistro

- 4.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può contribuire a ridurre e accertare il danno.
- 4.2 La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento (tra cui la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato alla cifra I 12).
- 4.3 Se il danno si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve dispensare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance.
- 4.4 Se la persona assicurata può far valere le prestazioni fornite da Allianz Assistance anche nei confronti di terzi, deve tutelare tali diritti e a cederli ad Allianz Assistance.
- 4.5 I moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro

5 Violazione degli obblighi

Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Assistance può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

6 Eventi e prestazioni non assicurati

- 6.1 Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento di adesione all'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'auto a noleggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento di adesione all'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'auto a noleggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata.
- 6.2 Non sono assicurati gli eventi che la persona assicurata ha cagionato nei modi seguenti:
 - abuso di alcolici, droghe o farmaci;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - partecipazione a scioperi o disordini;
 - partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli, nonché utilizzo di veicoli su circuiti di gara o di allenamento per altri motivi;
 - partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo come ad esempio immersioni a una profondità superiore a 40 metri, canyoning,

bungee jumping, parapendio, arrampicate, alpinismo e tour in montagna a partire da una quota di 5'000 metri, partecipazione a spedizioni ecc.;

- azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
 - crimini o delitti perpetrati o tentati.
- 6.3 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.
 - 6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento.
 - 6.5 Non sono assicurati gli eventi verificatisi in nazioni o regioni in cui le autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, l'Organizzazione mondiale della sanità OMS) abbiano sconsigliato di recarsi ancor prima della prenotazione del viaggio o di adesione all'assicurazione.
 - 6.6 Non sono assicurate le conseguenze di eventi correlati a ordini delle autorità come ad es. chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena (ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento) o di polizia, ordinanze ecc.
 - 6.7 Non sono assicurati i viaggi il cui scopo è un trattamento medico.
 - 6.8 Non sono assicurati gli eventi nei quali il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata.
 - 6.9 Non sono assicurati gli eventi correlati a sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, nonché a embarghi della Svizzera, i quali siano direttamente applicabili alle parti contrattuali e siano in contrasto con la copertura assicurativa. Questo vale anche per le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, nonché per gli embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, a condizione che non vi si oppongano norme giuridiche svizzere.
 - 6.10 Non sono assicurati gli oneri in relazione a un evento assicurato, ad es. i costi per riacquistare le cose assicurate o per fini di polizia.
 - 6.11 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.

7 Definizioni

- 7.1 Persone vicine
Sono persone vicine:
 - i familiari (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli);
 - il/la convivente, come pure i suoi genitori e figli;
 - le persone che assistono i figli minorenni che non partecipano al viaggio oppure i familiari bisognosi di cure;
 - gli amici stretti, con i quali si hanno frequenti contatti.
- 7.2 Viaggio
Sono considerate come viaggio la permanenza della durata di oltre un giorno fuori dal domicilio abituale o la permanenza di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio a norma del diritto civile, con esclusione del tragitto per recarsi al/tornare dal lavoro. La durata complessiva di un viaggio secondo le presenti CGA è limitata a un massimo di 92 giorni.
- 7.3 Agenzia di viaggi
Per agenzia di viaggi (organizzatori del viaggio, operatori turistici, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) si intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio con e per la stessa.
- 7.4 Mezzi di trasporti pubblici
Sono considerati mezzi di trasporti pubblici tutti i mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario acquistare un biglietto di viaggio. Taxi, automobili a noleggio e aerei non sono considerati mezzi di trasporti pubblici.
- 7.5 Guasto o panne
Si considera guasto o panne qualsiasi malfunzionamento improvviso e impreveduto del veicolo assicurato, dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che renda impossibile la continuazione del viaggio o a causa del quale non sia più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a un guasto: difetto degli pneumatici, mancanza di carburante, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso e batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo o il rifornimento con il carburante sbagliato non sono considerati guasti e non sono assicurati.
- 7.6 Malattia grave / infortunio grave
Le malattie o gli infortuni sono considerati gravi quando ne deriva un'incapacità lavorativa temporanea o illimitata o un'incapacità operativa di viaggiare.

- 7.7 Epidemia**
Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
- 7.8 Pandemia**
Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
- 7.9 Quarantena**
Confinamento obbligatorio (compreso l'isolamento ordinato), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.
- 7.10 Catastrofe naturale**
Evento naturale di gravità eccezionale che, immediatamente e nel luogo interessato dall'evento, mette a rischio la vita di numerose persone e procura ingenti danni materiali alle infrastrutture pubbliche.
- 7.11 Eventi naturali**
Sono considerati eventi naturali i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. I danni causati da terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati eventi naturali.
- 7.12 Ordine delle autorità**
Un ordine delle autorità è un'istruzione di diritto pubblico impartita da un'autorità (Confederazione, cantone o comune) a una persona fisica o giuridica concernente il comportamento da tenere (azione, tolleranza, omissione). Alcuni esempi di ordini delle autorità sono chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena o di polizia, ordinanze ecc.
- 8 Assicurazione multipla e diritti nei confronti di terzi**
- 8.1** Nel caso di un'assicurazione multipla (facoltativa od obbligatoria), Allianz Assistance fornisce le prestazioni a titolo sussidiario, fatta salva un'eventuale clausola identica dell'altro contratto di assicurazione. In tal caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione.
- 8.2** Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di Allianz Assistance che eccede quella dell'altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi vengono risarciti una sola volta.
- 8.3** Se Allianz Assistance ha fornito prestazioni nonostante l'esistenza di una fattispecie di sussidiarietà, esse valgono come acconto e la persona assicurata o beneficiaria cede in pari misura ad Allianz Assistance i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria).
- 8.4** Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo responsabile civilmente o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade il diritto all'indennizzo previsto dal presente contratto. Se Allianz Assistance è stata citata al posto della parte responsabile, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le proprie pretese civili fino a concorrenza dell'indennizzo ottenuto da Allianz Assistance.
- 8.5** Se la persona assicurata e/o avente diritto alle prestazioni assicurative è stata risarcita da un terzo con responsabilità civile o dall'assicuratore di quest'ultimo, il rimborso decade sulla base di tale contratto. Se Allianz Assistance è stata citata al posto della parte responsabile, la persona assicurata e/o avente diritto alle prestazioni assicurative deve cedere le proprie pretese di responsabilità civile sino all'ammontare del risarcimento ottenuto da Allianz Assistance.
- 9 Prescrizione**
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.
- 10 Foro competente e diritto applicabile**
- 10.1** Per le azioni legali nei confronti di Allianz Assistance si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 10.2** Ad integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

11 Gerarchia delle norme

- 11.1** Le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative hanno la priorità rispetto alle Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative.
- 11.2** In caso di differenze linguistiche tra le CGA in francese, italiano, inglese e tedesco, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

12 Indirizzo di contatto

Allianz Assistance, Richtiplatz 1, Casella postale, 8304 Wallisellen
info.ch@allianz.com

II Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative

A Spese di annullamento

1 Validità temporale

- 1.1** Fatto salvo la cifra I 3, la copertura assicurativa si applica esclusivamente alle prenotazioni di viaggio effettuate dopo che il titolare principale della carta sia entrato in possesso di quest'ultima.
- 1.2** Fatti salvi le cifre I 3 e II A 1.1, la copertura assicurativa inizia con la prenotazione definitiva del viaggio e termina al momento in cui inizia il viaggio assicurato. Per inizio del viaggio si intende la salita sul mezzo di trasporto prenotato e/o, qualora non sia stato riservato alcun mezzo di trasporto, l'arrivo presso l'alloggio prenotato (albergo, appartamento di vacanza ecc.).

2 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

3 Prestazioni assicurate

- 3.1** Spese di annullamento
- 3.2** Se a seguito di un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggi, Allianz Assistance si assume le spese di annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Le spese fatturate dovute dalla persona assicurata per i cambi di prestazione effettuati prima dell'annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato secondo la cifra II A 4. Non viene pagato nessun indennizzo per spese, tasse o diminuzioni patrimoniali in relazione alla perdita o scadenza di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti di utilizzo (time-sharing ecc.).
- 3.3** Ritardo della partenza
Se la persona assicurata parte in ritardo a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance si assume, invece delle spese di annullamento e al massimo fino a concorrenza di tali spese:
– le spese di viaggio supplementari causate dal ritardo della partenza;
– le spese per la parte di soggiorno di cui non si è usufruito, in proporzione al prezzo del viaggio assicurato (senza costi di trasporto); il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.
- 3.4** Protezione dei biglietti per eventi
Se a causa di un evento assicurato la persona assicurata non può utilizzare i biglietti per un evento, i relativi costi sono coperti. Non si applica la definizione di viaggio secondo la cifra I 7.2.
- 3.5** Le spese sostenute per tasse amministrative eccessive o ripetute, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.

4 Eventi assicurati

- 4.1** Malattia grave, infortunio grave, decesso, complicazioni della gravidanza
- 4.1.1** Malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), infortunio grave, complicazioni della gravidanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione sia subentrato dopo la prenotazione o l'adesione all'assicurazione:
– della persona assicurata;
– di un/una compagno/a di viaggio, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla;
– di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio
– del sostituto sul posto di lavoro, se la presenza della persona assicurata è indispensabile.

Se più persone assicurate hanno prenotato lo stesso viaggio, quest'ultimo può essere annullato al massimo da sei persone qualora una persona assicurata accompagnatrice annulli il viaggio a causa di uno degli eventi summenzionati.

- 4.1.2 In caso di malattie psichiche la copertura assicurativa sussiste soltanto se
- uno psichiatra attesta l'incapacità di viaggiare e l'incapacità lavorativa e
 - l'incapacità lavorativa è documentata anche presentando un attestato dell'assenza rilasciato dal datore di lavoro.
- 4.1.3 In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento attestato da un certificato medico. Ciò a condizione che si possa dimostrare che, al momento di prenotare il viaggio o di adesione all'assicurazione, lo stato di salute fosse stabile e la persona in grado di viaggiare.
- 4.2 Gravidanza
In caso di gravidanza della persona assicurata o di una persona che partecipa al viaggio, la copertura assicurativa sussiste soltanto se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio rispettivamente dopo la data di adesione all'assicurazione e la data del viaggio di rientro è posteriore alla 24ª settimana di gravidanza oppure se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio rispettivamente dopo la data di adesione all'assicurazione e per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto.
- 4.3 Quarantena
Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena prima del viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). È esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
- 4.4 Danni ai beni presso il domicilio
Se, presso il domicilio abituale, i beni di una persona assicurata subiscono gravi danni in seguito a furto, incendio, acqua o eventi naturali e pertanto la presenza di tale persona a casa risulta indispensabile.
- 4.5 Ritardo o avaria del mezzo di trasporto pubblico per il viaggio di andata
Se l'inizio del viaggio prenotato risulta impossibile a causa del ritardo o dell'avaria del mezzo di trasporto pubblico da utilizzare per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio.
- 4.6 Avaria del veicolo durante il viaggio di andata a seguito di guasto o incidente
Se, durante il viaggio diretto di andata fino al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio, il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un guasto o di un incidente. I contrattamenti dovuti alla chiave o al carburante non sono assicurati.
- 4.7 Sciopero
Se lo svolgimento del viaggio è reso impossibile da uno sciopero (esclusi gli scioperi dell'agenzia di viaggi o dei suoi fornitori di servizi).
- 4.8 Pericoli nel luogo di destinazione
Se eventi bellici, atti terroristici o disordini di qualsiasi tipo mettono a rischio la vita della persona assicurata nel luogo di destinazione e se autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri) sconsigliano di effettuare il viaggio.
- 4.9 Catastrofe naturale
Se una catastrofe naturale nel luogo di destinazione mette a repentaglio la vita della persona assicurata.
- 4.10 Disoccupazione / inizio inaspettato di un'attività lavorativa
Se la persona assicurata negli ultimi 30 giorni prima della partenza inizia inaspettatamente un'attività lavorativa rispettivamente se l'inizio impreveduto dell'attività lavorativa rientra nel periodo di viaggio o senza colpa propria, la persona assicurata viene licenziata durante gli ultimi 30 giorni prima dell'inizio del viaggio.
- 4.11 Citazione a comparire da parte delle autorità
Se la persona assicurata riceve inaspettatamente da un tribunale una convocazione come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve cadere nel periodo del viaggio.

4.12 Furto del passaporto o della carta d'identità

Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio. Avvertenza: in diversi aeroporti ci sono uffici per ottenere un passaporto provvisorio.

5 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 6)

- 5.1 Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento di prenotare il viaggio o di adesione all'assicurazione e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Se le conseguenze di un'operazione/ intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viaggio o di adesione all'assicurazione, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte entro la data del viaggio.
- 5.2 Se un evento elencato alle cifre II A 4.1 e II A 4.2 non è stato immediatamente accertato da un medico nel momento in cui si è verificato e attestato mediante un certificato medico con diagnosi.
- 5.3 Se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire integralmente le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte, disdice il viaggio o dovrebbe disdirlo sulla base delle circostanze concrete. Tali circostanze concrete, che comportano la disdetta del viaggio, sono, tra l'altro, le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
- 5.4 Se ordini delle autorità competenti rendono impossibile la regolare esecuzione del viaggio prenotato, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A 4.3.
- 5.5 Non sono assicurate le spese di annullamento se l'annullamento è causato, secondo le circostanze, da una reazione psichica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, un incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini, eventi bellici, atti terroristici o a causa di aerofobia (paura di volare in aereo).

6 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4)

- 6.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata o avente diritto è tenuta ad annullare immediatamente la prestazione prenotata presso l'agenzia di viaggi o il locatore/organizzatore del corso.
- 6.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 12):
- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro;
 - fattura delle spese di annullamento;
 - conferma di prenotazione;
 - documenti o certificati ufficiali che attestino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia ecc.).

B Esclusione franchigia per auto a noleggio (CDW)

1 Veicolo assicurato

L'assicurazione si estende al veicolo a motore noleggiato dalla persona assicurata tramite impiego della carta di credito (autovetture fino a un peso totale di 3,5 t). Taxi, veicoli di scuole guida, veicoli nell'ambito di modelli di carsharing (come Mobility ecc.) e veicoli a motore di peso totale superiore a 3,5 t non sono assicurati.

2 Validità temporale

- 2.1 Fatto salvo la cifra I 3, la copertura assicurativa si applica esclusivamente ai noleggi effettuati dopo che il titolare principale della carta sia entrato in possesso di quest'ultima.
- 2.2 Fatti salvi le cifre I 3 e II B 2.1, la copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del noleggio riportata sul relativo contratto e termina alla data di fine noleggio prevista dal contratto, al più tardi tuttavia all'atto della restituzione del veicolo all'autonoleggiatore. La copertura assicurativa è valida per i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale.

3 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

4 Prestazione assicurata

- 4.1 In caso di sinistro Allianz Assistance risarcisce alla persona assicurata l'eventuale franchigia addebitata dal noleggiatore.
- 4.2 L'ammontare della prestazione assicurata dipende dalla relativa franchigia dovuta per contratto, ma è limitato alla somma assicurata massima.
- 4.3 Se il danno assicurato secondo la cifra II B 5 non raggiunge l'ammontare della franchigia dovuta per contratto, Allianz Assistance si assume tutti i costi, a condizione che si tratti di un evento assicurato.

5 Eventi assicurati

Sono assicurati i danni all'auto noleggiata e i danni susseguenti a furto dell'auto noleggiata insorti nel corso del noleggio. Presupposto per il risarcimento è un evento coperto da un'altra assicurazione e l'applicazione della relativa franchigia.

6 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 6)

- 6.1 Danni, per i quali l'assicurazione che fornisce la prestazione non prevede una franchigia.
- 6.2 Danni dovuti a grave negligenza del conducente.
- 6.3 I danni causati dal conducente in stato di ebbrezza (superamento del tasso di alcolemia massimo previsto dalla legge dello stato in questione) o sotto l'influsso di droghe o farmaci.
- 6.4 Danni in relazione a una violazione contrattuale nei confronti dell'autonoleggiatore.
- 6.5 Danni che si verificano su strade che non sono pubbliche né ufficiali.
- 6.6 Danni subiti da roulotte e altri tipi di rimorchi.
- 6.7 Danni non coperti dall'assicurazione casco o contro il furto.

7 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4)

- 7.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto ad Allianz Assistance l'evento assicurato risp. il sinistro.
- 7.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 12):
 - moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro;
 - contratto di noleggio con indicazione della franchigia;
 - rapporto del danno del noleggiatore;
 - conteggio del danno del noleggiatore;
 - estratto della carta di credito con addebito del danno.

III Disposizioni particolari delle singole componenti di servizio

C Servizio di concierge

1 Prestazioni di servizio

- 1.1 Sulla base di una chiamata telefonica, Allianz Assistance organizza, nei limiti del possibile, vari servizi di concierge quali per esempio informazioni sul traffico, informazioni su manifestazioni in corso, prenotazione di un ristorante o di un hotel, prenotazione di un'auto a noleggio, ordinazione di fiori o di biglietti d'ingresso a manifestazioni.
- 1.2 Allianz Assistance provvede alla prenotazione o all'ordinazione a nome della persona assicurata (committente) e indicando i dati della carta di credito di quest'ultima. Il conteggio avviene tra la persona assicurata e la società fornitrice delle prestazioni. Le prestazioni richieste vengono fornite da una società scelta da Allianz Assistance. Qualora ciò non fosse possibile, Allianz Assistance procura alla persona assicurata il numero di telefono di una relativa istituzione.
- 1.3 Qualora il trattamento di una richiesta superi le due ore di tempo, Allianz Assistance si riserva il diritto di chiudere la richiesta dopo aver informato la persona assicurata sull'ultimo aggiornamento disponibile.
- 1.4 Allianz Assistance non entra nel merito di richieste considerate illecite ai sensi della legislazione svizzera, nonché di richieste di concierge ritenute immorali o contrarie ai principi etici.
- 1.5 Allianz Assistance si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi richiesta di concierge ritenuta inappropriata, senza indicarne i motivi.

2 Costi

- 2.1 I costi delle prestazioni utilizzate sono a carico della persona assicurata (cliente) e vengono fatturate ai prezzi applicati dalla società scelta da Allianz Assistance secondo il prezzario vigente.
- 2.2 Tutte le prenotazioni fatte da Allianz Assistance sottostanno alle condizioni generali delle società messe in collegamento da Allianz Assistance.
- 2.3 La persona assicurata (committente) risponde direttamente nei confronti della società scelta da Allianz Assistance per il pagamento di tutte le prestazioni alle quali ha fatto ricorso.
- 2.4 La persona assicurata (committente) risponde di eventuali commissioni di storno o costi di mancata presentazione in relazione a prenotazioni fatte a suo nome.

3 Responsabilità

Allianz Assistance non risponde di:

- danni materiali e patrimoniali derivanti da un ritardo o da informazioni errate, nonché per prestazioni non conformi o difetti a oggetti acquistati di qualsiasi tipo;
- danni materiali e patrimoniali derivanti dall'impossibilità di mettersi in contatto con l'istituzione interessata;
- mancata esecuzione della prestazione ordinata o perturbazione nella fornitura delle prestazioni;
- conseguenze dirette o indirette o danni causati dall'organizzazione dei servizi forniti alla persona assicurata (committente) o al suo entourage;
- danni causati da personale ausiliario coinvolto nella fornitura delle prestazioni.

4 Contatto

Per beneficiare del servizio di concierge, la persona assicurata può telefonare o inviare un fax ai seguenti numeri:

telefono +41 848 888 440 / fax +41 44 283 33 33